



TRIBUNALE DI ROVERETO
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. Nr. **12/05**

R.G.NR. 10/94
 R.G.G.I.P. 12/25

Il Giudice dell'udienza preliminare dott.ssa Monica Izzo all'udienza del 12 gennaio 2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

Sentenza dd.

12.01.2012

Deposito in Cancelleria

SENTENZA

- art. 442 c.p.p. -

nei confronti di:

- 1) OMISSIS (CL. G.)
- 2) OMISSIS (D. F.)
- 3) OMISSIS (FE. C.)
- 4) MN. nato (omissis)

CASO

LIBERO - PRESENTE

- 5) OMISSIS (PR. A.)
- 6) OMISSIS (Z. G.)
- 7) OMISSIS (ZN. U.)
- 8) OMISSIS (ZI. A.)

it
 Fatta comunicazione
 al P.M. il
 Visto P.G. dd.

Data irrevocabilità

assistito e difeso dagli avv.ti (omissis) - di fiducia

Inviato estratto

PARTI CIVILI

INTERNATIONAL P. ITALIA Srl in persona dell'Amministratore Delegato (omissis)

Procura per
 esecuzione il

CONCORDATO PREVENTIVO M. SPA in persona del liquidatore giudiziale (omissis) - e del commissario giudiziale (omissis) - entrambe con l'avv. (omissis) del Foro di Trento

Nr.
 del campione penale

MA. DIEGO - LU. MASSIMO - FA. ENRICO - LT. FS. con l'avv. (omissis)

Fatta scheda
 casellario

imputato

il
 Fatto f. c. il

- a) D., Z., Fe. e Zi. OMISSIS

b) MN.

del delitto di cui agli artt. 81, 481 CP perché, nella sua qualità di esperto esercente il servizio di pubblica utilità previsto dagli artt. 161 cp. 3 R.D. 267/42 e 2501bis co. 4 C.C., nelle relazioni di accompagnamento alla domanda per l'ammissione al concordato preventivo avanzata dalla società M. S.p.A. con ricorso al Tribunale di Rovereto del 15 gennaio 2009, attestava falsamente la veridicità dei dati aziendali in quanto occultava il valore del diritto di godimento che la società ricorrente vantava per quindici anni sull'immobile adibito a stabilimento industriale per il quale aveva già pagato alla locatrice, T.S. S.p.A., la rilevante somma di un milione di euro all'atto della stipula del contratto di locazione, in data 18 ottobre 2007.

In Rovereto il 15 gennaio ed il 16 febbraio 2009

c) D. OMISSIS

d) Cl., Pr. e Fe. OMISSIS

e) D., Cl., Pr., Fe. e Zn. OMISSIS

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero, dott. Merlo chiede la condanna dell'imputato alla pena di mesi due di reclusione.

L'avv. (omissis) per la p.c. Concordato preventivo M. chiede condannarsi gli imputati a congrua pena; con condanna degli stessi alla rifusione di tutti i danni morali e materiali nella misura di € 15.000.000+2.000.0000 (somma delle distrazioni e del danno patrimoniale cagionato+danno morale) o in quella diversa che il Giudice riterrà di giustizia, con richiesta di provvisionale; condanna provvisoriamente esecutiva e rifusione delle spese legali.

L'avv. (omissis) per la p.c. International P. Italia Srl chiede condannarsi l'imputato a congrua pena, congruità rapportata alla gravità del reato come desumibile dall'art. 133 cp: condannarsi l'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, morali ed esistenziali da quantificarsi in separata sede civile, rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione ai sensi dell'art. 539 cpp; condanna al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per il quale si ritiene raggiunta la prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 539 comma 2 cpp con provvedimento immediatamente esecutivo ope legis; condanna dell'imputato alla rifusione delle spese legali.

L'avv. (omissis) in sostituzione dell'avv. (omissis) per le p.c. Lt., Fa., Lu., Ma. chiede

condannarsi l'imputato a congrua pena, congruità rapportata alla gravità del reato come desumibile dall'art. 133 cp: condannarsi l'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, morali ed esistenziali da quantificarsi in separata sede civile, rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione ai sensi dell'art. 539 cpp; condanna al pagamento di una provvisoria nei limiti del danno per il quale si ritiene raggiunta la prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 539 comma 2 cpp con provvedimento immediatamente esecutivo ope legis pari ad € 3.000 ciascuno; condanna dell'imputato alla rifusione delle spese legali.

Il difensore di fiducia avv.(omissis) chiede l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste. Contesta le costituzioni di parte civile per mancanza di nesso causale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In sede di udienza preliminare l'imputato chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato condizionato all'audizione di un consulente tecnico. Il PM chiedeva, a controprova, di essere ammesso all'audizione di propri esperti.

Il rito veniva ammesso come richiesto e l'udienza contestualmente rinviata per la discussione del giudizio abbreviato e la decisione in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio relativa agli

altri imputati che non avevano formulato istanza di riti alternativi. Il giudicante, nelle more dell'udienza di discussione, formulava richiesta di autorizzazione all'astensione, avendo pronunciato decreto di archiviazione in un procedimento derivato a carico del commissario giudiziale di M. s.p.a., richiesta che il Presidente del Tribunale respingeva. All'udienza del 10.11.2011 alcuni dei coimputati, esclusi Mn. e Z., formulavano dichiarazione di ricusazione, ricusazione ritenuta inammissibile dalla Corte di Appello di Trento. All'udienza odierna il giudicante, reso edotto dai difensori degli imputati della pendenza del ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte di Appello, evidenziava come non vi fosse un obbligo giuridico di sospensione del procedimento, anche alla luce della sentenza di data 27.01.2011 n. 23122 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite; precisava altresì che non ricorrevano ragioni di opportunità che consigliassero un rinvio della discussione, in considerazione delle decisioni già pronunciate dal Presidente del Tribunale e dalla Corte di Appello e tenuto conto che un ulteriore differimento avrebbe sacrificato il corretto andamento del giudizio e la ragionevole durata del processo.

Pertanto, esaurita la discussione in ordine alle richieste di rinvio a giudizio degli imputati che

non avevano chiesto di essere giudicati con riti alternativi e sentiti i consulenti dell'imputato e del PM nell'ambito del giudizio abbreviato, le parti concludevano come da verbale.

All'esito dell'unica camera di consiglio il giudice si pronunciava come da separati decreti di rinvio a giudizio e dispositivo di sentenza letti in Udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito del giudizio deve ritenersi accertata la penale responsabilità di Mn., desumibile dal contenuto delle due relazioni redatte in qualità di esperto ai sensi dell'art. 161 legge fallimentare, dai provvedimenti del Tribunale civile di Rovereto che ha omologato il concordato preventivo di M. s.p.a., dalla copiosa documentazione versata in atti, da quanto emerso dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Trento, dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, utilizzabili anche nell'ambito del presente giudizio (cfr. Cass. Sez. 3 n. 39761 del 2010), nonché dalle risultanze emerse dalle deposizioni dei consulenti di parte. A P. Mn., in particolare, viene contestata la violazione degli artt. 81, 481 CP perché, *nella sua qualità di esperto esercente il servizio di pubblica utilità previsto dagli artt. 161 cp. 3 R.D. 267/42 e 2501bis co. 4 C.C., nelle relazioni* (di data 15 gennaio ed il 16 febbraio 2009 n.d.r) *di accompagnamento alla domanda per l'ammissione al concordato preventivo avanzata dalla società M. S.p.A. con ricorso al Tribunale di Rovereto del 15 gennaio 2009, attestava falsamente la veridicità dei dati aziendali in quanto occultava il valore del diritto di godimento che la società ricorrente vantava per quindici anni sull'immobile adibito a stabilimento industriale per il quale aveva già pagato alla locatrice, T.S. S.p.A., la rilevante somma di un milione di euro all'atto della stipula del contratto di locazione, in data 18 ottobre 2007.*

E' pacifico che in data 18.10.2007, M. s.p.a., ancora in bonis ma in evidenti difficoltà finanziarie, allo scopo di reperire liquidità, stipulava con T.S. s.p.a. un contratto di *sale and lease back* avente ad oggetto lo stabilimento industriale, venduto al prezzo di € 6.125.000,00. L'acquirente T.S. s.p.a. contestualmente concedeva l'immobile in locazione a M. s.p.a., affinché potesse continuare ad utilizzarlo per la durata di quindici anni, dietro previsione di un corrispettivo complessivo di € 7.076.197,60, salvo adeguamento al tasso di interesse, e con possibilità di riscatto alla scadenza al prezzo di € 2.450.000,00 o in qualunque momento ad un costo pari al valore capitale residuo.

I canoni dovevano essere versati anticipatamente ogni mese; le parti concordavano altresì il

versamento di una rata iniziale pari ad € 1.000.000,00 definita "maxicanone".

In sostanza, al momento del perfezionamento del contratto, M. S.p.a. riceveva la liquidità pattuita pari ad € 6.125.000,00 e contestualmente versava a favore di T.S. s.p.a. il maxicanone di € 1.000.000,00 (verosimilmente per questioni legate all'entità dell'investimento che la società acquirente intendeva sostenere) a fronte di un canone complessivo, da spalmare in rate mensili, per quindici anni, di oltre 7.000.000,00 di euro.

Circa un anno dopo la stipula di quel contratto di leasing, M. s.p.a., ormai in stato di dissesto, iniziava ad attuare una programma finalizzato al concordato preventivo con cessione di beni; in particolare, stipulava con la neo costituita M. 1. s.p.a. un contratto di affitto di azienda con impegno irrevocabile all'acquisto, con cui M. s.p.a. concedeva immediatamente il godimento

dell'azienda a M. 1. s.p.a. per un triennio rinnovabile, al prezzo di € 100.000,00 annuali, e quest'ultima si impegnava inderogabilmente ad acquistare l'azienda stessa al costo predeterminato di € 850.000,00 (prezzo dal quale dovevano essere detratti i canoni di affitto nelle more pagati) una volta verificatesi due condizioni, ossia la preventiva autorizzazione dell'assemblea dell'affittante e l'approvazione del contratto stesso da parte degli organi della procedura concorsuale.

In effetti, il contratto di affitto con impegno irrevocabile all'acquisto era, secondo la prospettiva pacificamente ed espressamente condivisa dalle parti, funzionale al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Nel contratto si dava atto che lo stabilimento oggetto del contratto di leasing era parte integrante dell'azienda, tant'è che l'affitto veniva risolutivamente condizionato all'eventuale recesso da parte di T.S. s.p.a.. Veniva quindi pattuito il subentro dell'affittuaria nel contratto di leasing per il periodo di affitto dell'azienda.

Emerge dalla documentazione agli atti, che, in data 28.10.2008, M. 1. s.p.a. chiedeva a T.S. il consenso al citato subentro, consenso che veniva prestato il giorno della sottoscrizione del contratto di affitto, ossia il 31.10.2008.

In data 14.11.2008, l'assemblea straordinaria di M. s.p.a. deliberava lo scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione (con nomina dei liquidatori) nonché l'autorizzazione alla vendita dell'azienda al prezzo di € 850.000,00 come già pattuito.

Nel mese di gennaio 2009 i liquidatori depositavano ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con cessione dei beni, allegando alla domanda, in ottemperanza della disposizioni

contenute nell'art. 161 legge fallimentare, lo stato patrimoniale alla data del 31.12.2008 e la relazione dell'esperto dott. P. Mn.; il 15 ottobre del 2009 il Tribunale di Rovereto emetteva il decreto di omologazione.

In data 16.12.2009 veniva quindi stipulato il prospettato contratto di cessione di azienda al prezzo di € 850.000,00, con espresso subentro della cessionaria, tra l'altro, *nel contratto di locazione finanziaria di data 18 ottobre 2007...avente ad oggetto l'immobile in cui viene esercitata l'attività.*

Nelle more dell'esecuzione del concordato, prima della vendita definitiva dell'azienda, il commissario giudiziale ed il liquidatore si rivolgevano al giudice delegato rappresentando di nutrire dubbi sulla congruità del prezzo "tenuto conto dell'esistenza di un contratto di leasing immobiliare (stipulato nell'ottobre 2007) in relazione al quale, in sede di sottoscrizione dello stesso la M. s.p.a. ha versato nelle casse di T.S. la somma di € 1.000.000 a titolo di maxicanone, importo che ora verrà riversato dalla stessa T.S. s.p.a. nelle casse della M. 1. s.p.a." (cfr. f. 8).

In particolare commissario giudiziale e liquidatore facevano riferimento ad una e-mail datata 13 novembre 2009 trasmessa da C. Fe. (consulente di M. 1. s.p.a.) all'indirizzo di Manfredi Filippo e Laner Diego (di T.S. s.p.a.) nella quale si anticipava, con trasmissione della bozza in allegato, l'accordo per la restituzione della somma di € 1.000.000 *quale rimborso del maxicanone trattenuto da T.S. Spa in sede di stipula del contratto di lease back stipulato con M. s.p.a in liquidazione e concordato preventivo, nel quale la scrivente è subentrata* (cfr. ff. 10 e 11).

Gli organi della procedura chiedevano quindi se dovesse essere dato avvio delle procedure competitive di cui all'art. 107 della legge fallimentare, rappresentando che l'impegno irrevocabile di acquisto implicava la vendita al prezzo di € 850.000,00 nel termine perentorio di 60 giorni dall'omologa, termine la cui scadenza era ormai imminente.

Detta comunicazione induceva il Collegio ad invitare il liquidatore a considerare seriamente la possibilità di recupero del maxicanone alla massa attiva del concordato, evidenziando che detto pagamento non costituiva un corrispettivo incassato e che, pertanto, non poteva essere trattenuto da T.S. come previsto dall'art. 30 del contratto di leasing (essendosi verificata la cessazione sotto il profilo soggettivo del contratto in relazione a M. s.p.a.); il Collegio, inoltre, trasmetteva alla Procura della Repubblica il proprio provvedimento unitamente all'istanza di

commissario giudiziale e liquidatore affinché venisse valutata la sussistenza di ipotesi di reato nel contegno di T.S. s.p.a. e del perito della società in concordato preventivo **che non ha evidenziato nelle relazioni allegate al ricorso per concordato preventivo l'esistenza del suddetto maxicanone** (cfr. ff. 2 e ss.).

L'analisi delle due relazioni redatte dall'esperto Mn. evidenzia che del maxicanone versato da M. s.p.a. a favore di T.S. non vi è esplicita traccia; è individuabile solo una rapida menzione dell'intero contratto nel secondo elaborato in occasione della valutazione dell'immobile adibito a mensa, nella parte il cui l'imputato afferma che *non è facile attribuire un valore ad un immobile come questo per il quale è difficile ipotizzare un utilizzo disgiunto da quello dello stabilimento che è di proprietà di T.S. S.p.a. che l'aveva concesso a M. s.p.a. nell'ottobre 2007 con contratto di leasing di natura quindicinale*.

Va peraltro precisato che l'esperto dovette predisporre due relazioni perché il Tribunale riscontrò delle lacune nella prima e con diffusa motivazione sollecitò integrazioni ed approfondimenti.

In particolare, dopo il deposito dell'elaborato di data 15.01.2009, il Tribunale si pronunciava evidenziando che la relazione presentava un *contenuto generico* posto che difettava l'analisi delle diverse poste di bilancio, essendosi l'esperto espresso *in termini di mera condivisione delle valutazioni effettuate dalla società*.

In detto provvedimento il Tribunale, richiamando la giurisprudenza sul punto, dava conto altresì della funzione dell'elaborato del professionista di garanzia della *trasparenza* e di *informazione* dei creditori al fine di consentire agli stessi di esprimere un voto consapevole.

Si legge, in sintesi, che la relazione doveva *presentare un contenuto chiaro, comprensibile, sulla base di dati veritieri e non reticenti, in grado di consentire a chi la legge di avere tutte le informazioni necessarie ed in particolare ai creditori di esprimere un consenso informato*.

A titolo esemplificativo venivano elencati alcuni contenuti necessari dell'attestazione dell'esperto, quali l'indicazione delle valutazioni attribuite ai singoli cespiti aziendali ed alle partecipazioni nonché i criteri adottati, il valore dell'avviamento commerciale, l'analisi logica e razionale di esigibilità dei crediti.

Vi era infine l'invito a considerare gli effetti sul concordato dei patti parasociali e dell'operazione con Meliorbanca (cfr. provvedimento di data 29.01.2009 del Tribunale di Rovereto).

Seguiva quindi la relazione integrativa di data 16.02.2009 a firma del Mn. il quale, per quanto interessa nel presente giudizio, forniva delle nuove indicazioni di tipo valutativo, inseriva il già citato riferimento al contratto di leasing ai soli fini dell'individuazione del valore dell'immobile adibito a mensa, indicava le perdite risultanti dagli ultimi bilanci e dava conto di un *avviamento negativo* derivante da una situazione aziendale *in progressiva decadenza, con una continua perdita di clientela e di immagine*. Proseguiva l'esperto che *l'azienda poteva rappresentare un qualche interesse solo per la presenza di un marchio ancora riconosciuto sul mercato, pur se in calo di immagine e di vendite negli ultimi anni e di un know-how legato alla professionalità delle maestranze, con la necessità peraltro di realizzare costose operazioni commerciali e di marketing volte ad un progressivo, non facile aumento di clientela e fatturato per poter conseguire positivi risultati di esercizio*.

Il prezzo della vendita del complesso aziendale già fissato in € 850.000,00 veniva quindi ritenuto ancora una volta congruo (cfr. relazione 16.02.2009 a firma P. Mn.).

Se si esaminano le premesse del contratto di affitto di azienda e la successiva cessione emerge che l'azienda era costituita da beni mobili valutati espressamente in € 430.000,00, dall'immobile adibito a mensa con piazzale e parcheggio (del valore stimato dall'Agenzia per il Territorio di € 260.300,00 e oggetto di una vendita non andata a buon fine per € 700.000,00) valutato al momento della cessione € 250.000,00, nonché da marchi, know-how, disegni tecnici e contratti.

Secondo la tesi difensiva dell'odierno imputato egli, nella sue relazioni, non fece espresso riferimento al maxicanone perché costituiva dato pacifico che il dato non avrebbe inciso sulla valutazione di congruità del prezzo. Più precisamente, egli avrebbe operato un bilanciamento con il badwill (o avviamento negativo) e, condividendo la valutazione che venne data all'azienda – addirittura asseritamente sovrastimata - non ritenne necessario dare specifico conto del versato maxicanone, né sarebbe stato corretto inserirlo tra le poste attive.

In sostanza, sebbene il maxicanone fosse inserito tra i risconti attivi nel bilancio di esercizio del dicembre 2007, secondo la difesa del Mn., bene fecero i liquidatori che nello stato patrimoniale del 2008 lo azzerarono.

Nel corso dell'Udienza il Mn., che chiedeva di rilasciare dichiarazioni spontanee, ribadendo la correttezza del suo operato, precisava di avere esaminato nel dettaglio *tutta la documentazione necessaria allo scopo... così come previsto negli orientamenti predisposti*

dall'Ordine Dottori Commercialisti ed è stata valutata in senso critico anche in costante e diretto contatto con i liquidatori sociali.

Aggiungeva, per quanto riguarda la veridicità dei dati, di avere fatto riferimento alla situazione patrimoniale rettificata che è stata posta a base della domanda di concordato e predisposta dai tre liquidatori sociali che porta la data ... del 10 dicembre 2008 quando l'azienda era già affittata al "M. 1." con le rettifiche apportate dai liquidatori sociali in base alle previsioni di realizzo del concordato. Nella stessa situazione i liquidatori sociali avevano provveduto ad azzerare tutti i valori dell'attivo relativi agli elementi patrimoniali che erano analiticamente inclusi nell'impegno irrevocabile d'acquisto sottoscritto dal "M. 1." compreso il risconto attivo di Euro 986 mila che faceva riferimento al maxicanone del contratto di leasing espressamente incluso fra le attività da trasferire al "M. 1." ma non perché questo maxicanone di 986 fosse stato stralciato, dimenticato, regalato, ma in quanto facente parte del complesso aziendale che veniva ceduto, perché l'immobile è stato ceduto, o meglio, il contratto di leasing comprensivo dell'immobile è stato ceduto con tutti i diritti connessi allo stesso.

L'imputato ribadiva di avere condiviso la scelta dei liquidatori in quanto l'impegno all'acquisto comportava espressamente, quale condizione risolutiva, il subentro nel contratto di leasing; ricordava di avere provveduto ad attestare la fattibilità della proposta di concordato, passando nel dettaglio tutte le varie poste dell'attivo compreso i consistenti valutandoli e – di concerto con i liquidatori – stralciando quelli che potevano essere ritenuti di difficile esazione, assumendo tra le varie poste, criticamente verificate, anche il prezzo offerto per l'azienda e parti ad Euro 850. A seguito della richiesta d'integrazione da parte del Tribunale aveva infine ritenuto opportuno, anziché procedere a un'integrazione, procedere ad illustrare in maniera più compiuta le motivazioni che lo avevano portato a considerare realizzabile il prezzo di Euro 850 mila valutandolo nel suo complesso, comprensivo di tutto ciò che nel contratto di data 31 ottobre era previsto fosse oggetto della cessione.

Precisava il Mn. che, interrogato dal Pubblico Ministero, aveva dichiarato espressamente che il valore dell'anticipo a titolo di maxicanone era stato considerato nel dichiarare la congruità del prezzo offerto di 850 mila in quanto si era in presenza di un'azienda che aveva un forte disavviamento.

Ricordava altresì che il Giudice Delegato aveva ritenuto di autorizzare la vendita dell'azienda

ad Euro 850.000 e aveva detto al liquidatore giudiziale di recuperare il milione di Euro da "T.S." ma tale ipotesi era, dal punto di vista dell'imputato, *inspiegabile* perché non riusciva a comprendere *come poteva giuridicamente la "T.S." restituire un corrispettivo pagato dal "M. I." all'inizio del contratto di leasing e, per giunta, restituirlo alla "M. I."*.

In realtà, secondo il Mn., si era verificato un equivoco perché i soggetti coinvolti avevano concordato *un nuovo finanziamento e non una restituzione*, nell'ambito del quale, verosimilmente, il riferimento al maxicanone e l'importo di un milione di Euro era solo il *metro di misura*.

Tanto premesso, ritiene il giudicante che, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie ed onde evitare inconferenti digressioni, vada esaminata la posizione dell'esperto di cui all'art. 161 L.F. nell'ambito della procedura per concordato preventivo.

Come è noto, la c.d. riforma del diritto fallimentare ha introdotto la nuova figura del professionista, incaricato, da un lato, di asseverare i dati contabili contenuti nella relazione presentata dall'imprenditore che intende accedere al concordato preventivo e, dall'altro, di garantire la fattibilità del piano di salvataggio dell'impresa.

In particolare l'art. 161 come riformulato dal D. Lgs. 12.9.2007 n. 169, prevede che *il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili*.

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

La formulazione della norma non lascia dubbi in ordine alla doppia valenza della relazione dell'esperto, certificativa e valutativa, doppia valenza che mai risulta essere stata messa in discussione dopo la modifica all'art. 161 L.F. introdotta dalla L. 14.5.2005 n. 80 e successiva integrazione.

Come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza di merito, il professionista non è chiamato ad una mera elencazione dei beni e dei creditori, ma ha il dovere di formulare un

giudizio di veridicità, senza limitarsi a recepire passivamente le indicazioni dell'imprenditore. Il suo lavoro presuppone logicamente un'approfondita analisi dei dati contabili ed aziendali, tant'è che l'attività viene assimilata a quella di revisione contabile (cfr. sul punto decreto 18.3.2010 Tribunale Milano), con la conseguenza che l'esame dei documenti e dei dati dovrà estendersi alla verifica dei rapporti sottostanti ed alla corretta rappresentazione contabile degli stessi.

In sostanza, il lavoro dell'esperto chiamato a redigere la relazione ex art. 161 l.f. è astrattamente frazionabile in vari momenti: una fase di acquisizione dei dati, connotata da un'attitudine ricognitiva ma anche ispettiva; una fase di verifica della regolarità contabile di quanto riportato sotto il profilo della corretta contabilizzazione; una fase finale che attesta la veridicità dei dati aziendali dà conto della fattibilità del piano ed esplicita i controlli ed i criteri valutativi utilizzati.

Ne consegue che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, la relazione del professionista ha una sua specifica forza probatoria: si parla, in proposito, di qualità fidejacenti (cfr. Tribunale Modena 20 ottobre 2006) di giudizio di veridicità (cfr. Tribunale Udine 5 maggio 2006) di dati "veridici" (Tribunale Ancona 30 novembre 2006) di chiara attestazione di veridicità dei dati (Tribunale di Saluzzo, decreto 30 novembre 2006) di conferma della veridicità dei dati esposti nella domanda (Tribunale Milano, decreto 09 febbraio 2007).

Posizioni analoghe sono individuabili nella giurisprudenza civile del Tribunale di Rovereto.

La specifica funzione probatoria in ordine alla corrispondenza tra i dati forniti dall'imprenditore nella sua proposta e la contabilità, trova ragione e conferma nella centralità della relazione dell'esperto nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

Infatti, è l'esperto stesso che informa i creditori in modo di renderli capaci di manifestare un consenso informato in quanto proprio attraverso la sua relazione il commissario giudiziale valuta criticamente tutta la documentazione ed elabora, a sua volta, la relazione che illustra ai creditori la realtà imprenditoriale (cfr. sul punto Cass. I Sez. Civile 3586/2011).

Ed è ancora l'esperto che fornisce dati e conclusioni al Tribunale, al quale, per contro, è preclusa qualunque valutazione di adeguatezza della proposta e correttezza sostanziale della contabilizzazione, posto che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza civile di legittimità, *in tema di concordato preventivo, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della*

proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 legge fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione - inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti - possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi da un'indagine di merito.... né ad uno scopo diverso assolve l'eventuale termine concesso al debitore dal tribunale, ex art. 162, comma 1, legge fall., al fine della integrazione del piano e della produzione di nuovi documenti, essendo tale possibilità diretta a soddisfarne maggiormente la completezza informativa al fine di assicurare il consenso informato dei creditori. (cfr. ex multis Sez. 1, Sentenza n. 3586 del 14/02/2011).

In conclusione, deve ritenersi che nella relazione sia insita l'attestazione dell'esperto di avere compiuto le attività di raccolta dati e di verifica della contabilità aziendale e del compendio dei beni nonché di avere constatato che i dati e le notizie raccolti in ordine alla situazione economica, finanziaria ed aziendale coincidono con quelli esposti dall'imprenditore.

D'altro canto, è innegabile che la relazione, inserendosi nel procedimento giurisdizionale, in concreto sostituisce i poteri istruttori del Tribunale - il quale come si è visto, può solo sollecitare delle integrazioni ma ai limitati fini della completezza delle informazioni - e detto specifico ruolo risulta enfatizzato dal fatto stesso che si tratti una condizione di ammissibilità del concordato.

Una volta chiarito che la relazione dell'esperto, oltre ad un contenuto valutativo, è caratterizzata da un contenuto certificativo - dal quale discende uno specifico valore probatorio - appare evidente l'astratta configurabilità dei reati di falso, ed in particolare del reato di falso ideologico commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Quanto alla qualifica soggettiva, va solo rammentato che l'art. 359 c.p. precisa che, agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità *i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia*

per legge obbligato a (omissis)si.

Per le ragioni sopra esposte, nessun dubbio vi è in ordine al fatto che il professionista incaricato per espressa previsione di legge dall'impresa ed *in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d.*, legge fallimentare, nell'adempire ai compiti ricognitivi, ispettivi e surrogatori rispetto ai poteri istruttori del Tribunale nell'ambito di una procedura giurisdizionale quale è quella del concordato preventivo, svolga un servizio di pubblica necessità in funzione di corretta informazione e tutela dei creditori.

Ne consegue che l'esperto, al quale l'imprenditore deve necessariamente rivolgersi per la predisposizione della relazione accompagnatoria al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo è investito di poteri e doveri tipici dei soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità, posto che egli deve compiutamente informare commissario giudiziale, creditori e, non da ultimo, il Tribunale.

Quanto all'elemento oggettivo, come è noto, l'art. 481 c.p. presuppone che l'agente abbia compiuto un'attività di accertamento diretto e che abbia attestato falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Una volta ribadito come dato ormai pacificamente acquisito dalla giurisprudenza (e dalla dottrina) che la relazione di cui all'art. 161 L.F. contiene in sé l'attestazione dell'esperto di avere compiuto le attività di raccolta dati e di verifica della contabilità aziendale e del compendio nonché di avere accertato che i dati e le notizie raccolti in ordine alla situazione economica, finanziaria ed aziendale coincidono con quelli esposti dall'imprenditore, ne consegue che quella relazione prova la verità dei dati stessi.

In detto contesto, una falsa attestazione di corrispondenza al vero dei dati fattuali e contabili riportati dall'imprenditore nel ricorso per l'ammissione al concordato preventivo integra, sotto il profilo della materialità della condotta, il reato di cui all'art. 481 c.p.

Sotto il profilo soggettivo, invece, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà dell'alterazione del vero, senza che sia necessario alcun fine specifico, fermo restando che l'elemento psicologico non può ritenersi implicito nella materialità del fatto.

Vi è a questo punto anzitutto da chiedersi, sotto il profilo oggettivo, se la mancata menzione del maxicanone nelle relazioni predisposte dal Mn. costituisca un'alterazione della reale situazione patrimoniale dell'azienda.

I consulenti delle parti, con prospettive del tutto contrastanti hanno sostenuto conclusioni

difformi.

La tesi dei consulenti dell'accusa può sintetizzarsi come segue: nel caso di pagamento di un maxicanone, stante la natura di costo anticipato di utilità ultrannuale, esso va diluito lungo la durata del contratto mediante la registrazione di un risconto attivo. Nell'ipotesi in cui il complesso aziendale venga locato a terzi durante la vigenza del contratto di leasing, il saldo residuo della voce risconti attivi aperto nella contabilità della locatrice deve essere chiuso in contropartita di un credito di pari importo nei confronti dell'affittuaria subentrata nel leasing. L'affittuaria, a sua volta, rileverà un debito verso l'affittante, in contropartita di un risconto attivo del medesimo ammontare. Qualora l'affittuaria, come nel caso di specie, al termine del contratto di affitto di azienda, acquistasse l'intero compendio, il credito dell'affittante, contabilizzato al momento della stipula del contratto di locazione, dovrebbe essere interamente pagato in denaro. Errato fu dunque l'azzeramento del risconto con addebito dell'intero ammontare sul conto economico in quanto il contratto era stato trasferito all'affittuaria, perché in realtà, a fronte dell'azzeramento doveva essere iscritto un corrispondente credito verso M. 1. s.p.a. Dall'omessa iscrizione del diritto di credito derivò un vantaggio ingiustificato a favore dell'affittuaria e successiva acquirente.

Di qui la responsabilità dell'esperto che omise di segnalare la mancata iscrizione del credito nella situazione patrimoniale al 31.12.2008, avallando l'operato dell'impresa.

La tesi della difesa, al contrario, conclude che: la natura contabile del risconto attivo è in realtà quella di costo sospeso, non monetizzabile, in quanto anticipazione parziale per il godimento di un bene. Quando l'impresa entra in fase di liquidazione il capitale assume una composizione particolare di cui fanno parte solo i beni materiali e immateriali che possono essere scambiati sul mercato, disponibilità liquide, crediti e debiti. Pertanto, alcune componenti del bilancio di esercizio non vanno inserite nel bilancio di liquidazione teso a determinare il capitale di liquidazione della società sulla base del valore di realizzo. Poiché la situazione patrimoniale rettificata, che è redatta in sede di ricorso per ammissione a concordato preventivo, è assimilabile al bilancio di liquidazione, correttamente fu eliminato il risconto attivo derivante dal versamento del maxicanone in quanto non suscettibile di autonomo scambio sul mercato. L'esistenza di un ingente avviamento negativo ha peraltro inciso pesantemente sul valore del patrimonio aziendale, rendendo negativo il valore del capitale economico; pertanto nessun rimprovero può essere mosso all'esperto per l'omessa

indicazione del maxicanone, dovendosi oltretutto ritenere l'assoluta correttezza della valutazione di congruità del prezzo di vendita dell'azienda.

Su entrambe le prospettive campeggia il dato inequivoco della mancata indicazione nelle relazioni predisposte dal Mn. di quel versamento, ad opera dell'azienda ormai in difficoltà, di un milione di euro, effettuato circa un anno prima della stipula del contratto con Salumificio M. 1. s.p.a.

E non si vede come si possa negare che la società affittuaria (e futura cessionaria) avrebbe beneficiato del diritto di godimento sullo stabilimento a condizioni più vantaggiose, poiché era stato versato un ingente anticipo.

Sotto detto profilo, appare pienamente condivisibile quanto evidenziato dai consulenti del PM nel momento in cui monetizzano il vantaggio riconducendolo ad una riduzione dei canoni successivi.

In termini contabili, la situazione va logicamente diversificata a seconda del destino dell'attività imprenditoriale: se l'azienda viene affittata, con subentro solo provvisorio dell'affittuaria, si evidenzia un diritto di credito nei confronti di quest'ultima pari al minor canone che dovrà pagare al locatore dello stabilimento; se l'azienda viene venduta, il cedente deve azzerare il risconto attivo, perché in futuro non godrà più del diritto di credito verso il locatore, mentre quanto versato come canone anticipato passa in toto al compratore come vantaggio, che andrà quindi monetizzato nel prezzo di vendita.

All'epoca della predisposizione della relazione, tra M. S.p.a. e M. 1. s.p.a. risultava in corso il contratto di affitto di azienda (la cessione seguirà in data 16.12.2009) sicché nulla giustificava l'azzeramento del risconto attivo poiché dovevano applicarsi i principi contabili sull'esercizio provvisorio (applicabili anche in ipotesi di affitto di azienda) posto che l'effetto traslativo era futuro e incerto.

In ogni caso, se poi la vendita fosse andata a buon fine, come auspicato, quel dato contabile del risconto attivo sarebbe finito nel capitale dell'acquirente, il che non poteva non avere rilevanza ai fini della determinazione del prezzo.

In sostanza, ciò che non può non colpire è l'entità di quel maxicanone anticipato nell'economia del contratto di locazione finanziaria, pari a circa un settimo rispetto al costo della locazione per quindici anni. Ed è logico, oltre che conforme ai principi codicistici e contabili, che il vantaggio derivante da quel primo ingente versamento, vada spalmato per

l'intera durata del contratto in termini di acquisizione del diritto di godimento e riduzione dei canoni successivi.

A titolo esemplificativo, i consulenti del PM hanno monetizzato il vantaggio paragonando la rata mensile quantificata in virtù del pagamento anticipato, pari a € 39.424,50, con quella che si sarebbe pagata se non vi fosse stato il versamento del maxicanone, pari ad € 45.912,31.

In termini più grossolani ed intuitivi potrebbe sostenersi che spalmando il maxicanone nei quindicennio, ogni anno si beneficiava di un credito di circa € 66.600,00 perché già versati all'atto della stipula.

E che si trattasse di un valore positivo e tangibile conosciuto e considerato dai soggetti coinvolti nella complessa operazione economica, lo evidenziano alcune circostanze non di poco conto.

Nella nota integrativa del bilancio di M. s.p.a. del 2007 il valore del maxicanone era inserito (come plusvalenza pari ad € 815.834,51) tra i proventi straordinari ed era imputata per intero nel conto economico.

Nelle prime considerazioni in merito alla bozza del bilancio Paolo Bs., da poco nominato amministratore di M. S.p.a. su indicazione di T.S. s.p.a., evidenziava che, essendo la società intenzionata ad inserire la plusvalenza in conto economico integralmente nell'esercizio 2007, emergeva la chiara violazione dell'art. 2425bis, IV comma c.c. che prevede espressamente che *le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.*

Come dichiarato dal Bs. i suoi rilievi, concernenti anche altri punti del bilancio, non vennero ascoltati sicchè egli preferì dimettersi (Cfr. ff. 454 e ss.).

In sostanza, già in sede di stesura del bilancio di M. s.p.a. per il 2007, era stato esplicitato che la plusvalenza derivante dal contratto di leasing correlata al versamento del maxicanone era un dato che andava inserito nel bilancio, con la precisazione che il valore andava ripartito come posta attiva per gli anni di durata della locazione.

Lo stesso Fe., consulente di M. 1. s.p.a., nell'espone la parcella per l'attività prestata, commisurava l'importo dovuto dalla sua cliente anche al valore del maxicanone, il che non avrebbe avuto senso se non vi fosse stata la consapevolezza che la citata società acquirente aveva acquisito anche quella posta attiva.

In particolare, nel riepilogo delle attività svolte nel 2009 di data 01.02.2010 a firma del Fe., si

legge, al punto 4) che il professionista si era occupato della “rinegoziazione contratto di lease back con T.S. S.p.a. Valore della Pratica € 6.000.000. Acquisto del contratto per circa € 200.000, incassati netti € 1.000.000”. Veniva quindi proposto un compenso forfettario di € 90.000.

Il documento risulta controfirmato da Salumificio M. 1. s.p.a. per accettazione del rendiconto. Analogamente, nello scambio di e-mail tra il Fe. e M.A. (Sindaco di M. 1. s.p.a) vi è l’esplicito riferimento alle modalità di contabilizzazione del milione di euro che era transitato nel patrimonio dell’acquirente e i due convenivano sul fatto che si trattasse di una sopravvenienza attiva.

In particolare, l’A. scriveva: *ciao C., ho pensato a ciò che mi hai riferito e convengo nel tuo pensiero che il 1.000.000 euro che darà T.S. Spa corrisponde ad una sopravvenienza attiva.*

EsPLICITAVA quindi il suo ragionamento in termini schematici ed il Fe. rispondeva *grazie Mario, mi rassicura il fatto che anche tu condivida l’interpretazione che anch’io do all’operazione.*

Fe. inoltre specificava i valori: € 850.000 per costo azienda, di cui € 250.000 per l’immobile mensa, € 430.000 per attrezzature, € 70.000 per contratto di leasing, € 1.000.000 per maxicanone incassato. Detraendo il costo del contratto, la plusvalenza o sopravvenienza attiva veniva quindi indicata in € 930.000 (cfr. ff 566-567).

E, infine, significativo è che in data 16.12.2009 T.S. S.p.a emetteva 4 assegni, per complessivi € 1.000.000,00 di cui € 250.000 a favore di M. 1. s.p.a. ed i restanti direttamente a favore di M. s.p.a. in concordato, quale *restituzione di importo pari al maxicanone previsto nel contratto di locazione finanziaria di data 18.10.2007*, (cfr. ff. 3361-3362) senza che la circostanza che detta restituzione fosse stata concordata nell’ambito dei patti parasociali ne annullasse, evidentemente, il valore di posta attiva.

In particolare, nella missiva del 16.11.2009 trasmessa dallo Zi. (quale presidente di M. 1. s.p.a) a T.S. s.p.a. si legge che la società acquirente esercitava l’opzione di richiedere che l’apporto di Euro 1.000.000,00 da parte di T.S. avvenisse nella forma del versamento *nelle casse della scrivente della somma medesima, quale rimborso del maxicanone trattenuto da T.S. s.p.a. in sede di stipula del contratto di lease-back stipulato con M. s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo* nel quale la scrivente era subentrata, con la precisazione che parte dell’apporto, per ammontare che sarebbe stato indicato successivamente, poteva essere versato

direttamente nella mani della società in concordato.

Nello specifico, proseguiva lo Zi., *onde evitare l'attivazione di laboriose ed onerose pratiche di affidamento che si renderebbero necessarie per anticipare fondi o garanzie destinate a rientrare nel corso di pochi giorni, sarebbe sufficiente che il pagamento dell'azienda stessa avvenisse direttamente da T.S. alla procedura (ovviamente per conto della scrivente).*(cfr. f. 11).

In sostanza, come evidenziato dalla Guardia di Finanza negli atti di indagine, parte del rimborso del maxicanone è stato utilizzato da M. 1. s.p.a per pagare l'azienda alla stessa società cedente ormai in concordato.

D'altra parte, proprio la linea difensiva del Mn. conferma implicitamente il valore di posta attiva del maxicanone salvo concludere con una indebita commistione tra il momento certificativo e quello valutativo della relazione.

E' chiaro che il rimprovero mosso dall'accusa al Mn. non è quello di avere effettuato una discutibile valutazione di congruità del prezzo di vendita dell'azienda, bensì il fatto di non avere indicato e posto all'attenzione dei creditori e degli organi della procedura una parte dell'attivo, costituita, appunto, da quell'anticipo sui canoni di locazione di cui avrebbe necessariamente goduto, al termine dell'operazione, l'acquirente dell'azienda stessa.

Irrilevante è che ad avviso dell'esperto detto valore non avrebbe reso maggiormente appetibile il compendio (perché già posto in bilanciamento con il c.d. badwill), essendo dirimente la circostanza che i creditori non furono messi in condizione di conoscere né il valore attivo del maxicanone, né quello negativo dell'avviamento in termini monetari.

D'altro canto, se l'avviamento fosse stato negativo al punto da giustificare l'azzeramento di un valore così elevato, eventuali dubbi in ordine al buon esito del concordato preventivo sarebbero stati del tutto legittimi; deve dunque convenirsi che i creditori non furono compiutamente informati e non poterono esprimere un libero ed autonomo consenso, di fatto subendo una mera valutazione di congruità.

Sotto il profilo soggettivo, che il Mn. fosse consapevole di avere rappresentato una realtà diversa da quella effettiva, occultando una posta favorevole, non può essere revocato in dubbio.

Lo studio Mn. è stato da sempre il consulente della società, tant'è che proprio sull'imputato cadde la scelta quando dovette essere individuato l'esperto che avrebbe predisposto la

relazione accompagnatoria alla domanda di concordato preventivo.

In sostanza, non si trattava di un tecnico che per la prima volta doveva affrontare un lavoro su ampia e complessa documentazione da esaminare e verificare: P. Mn. conosceva la contabilità ed i bilanci di M. s.p.a..

Sotto diverso profilo, trattandosi di soggetto dotato di specifiche cognizioni tecniche, era certamente a conoscenza del fatto che il maxicanone anticipato, di valore decisamente elevato nell'ambito dell'economia del contratto di leasing, aveva un suo autonomo rilievo nella contabilità aziendale di M. s.p.a. e la prova è nell'indicazione del valore corrispondente come risconto attivo nel bilancio del 2007; conseguentemente, l'imputato certamente non ignorava che quel valore, con la vendita, sarebbe passato nel patrimonio dell'acquirente.

Significativi, sul punto, sono i contenuti dell'intercettazione telefonica intercorsa tra l'imputato e il socio S. Mt. in data 21.6.2010.

Sull'utilizzabilità delle citate intercettazioni nel presente giudizio va solo osservato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte *i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati dall'art. 266 c.p.p. sono utilizzabili anche relativamente ai restanti reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non siano consentite* (cfr. Cass. 39761 del 2010).

Tanto premesso, emerge dalle trascrizioni, che il Mn. riferiva al suo socio di avere ricevuto l'invito a presentarsi in Procura e ne spiegava il motivo facendo riferimento al "diritto di godimento del leasing... quel milione famoso".

L'imputato tentava anche di ricordare se fosse stato inserito un accenno del contratto di leasing nel ricorso e aggiungeva che "la prima cosa che ho detto è che il Zi. deve rimborsare parte di quel maxicanone, ti ricordi?".

Mt. quindi ricordava al suo interlocutore che avevano discusso del fatto che Zi., subentrando nel contratto, aveva ottenuto un vantaggio e quindi "la somma che lui pagava era bassa".

Mn. aggiungeva che "dal punto di vista contabile è un risconto...queste cose qui le riscontiamo noi", precisando che secondo il suo punto di vista se il contratto di leasing fosse stato risolto il maxicanone si perdeva, altrimenti doveva essere restituito.

Ricordava quindi l'imputato che "certo che dovevo farmelo dar dal Zi., è stato quel per il quale ho litigato con quel mona del C. Fe., no?"..."però non abbiamo detto niente, però se l'avessimo detto avremmo dovuto metterci dentro un credito. Invece il credito non c'è bisogna

tirare fuori il contratto”.

Nella successiva telefonata a tre (si era aggiunto un interlocutore n.d.r.), l'imputato ribadiva di avere “sempre detto” al Fe. che il pagamento del maxicanone doveva essere considerato come somma anticipata ma negava che andasse a fondare un diritto di godimento; affermava che l'errore era di T.S. e del Fe. “che ha trattato per il Zi.”; conveniva, infine, con il terzo interlocutore sul fatto che il Fe. aveva voluto far avere uno sconto allo Zi. (cfr. ff. 1202 e ss.).

Palese è dunque che il Mn. non aveva dubbi sul fatto che il maxicanone costituisse una posta attiva, anche se nutriva delle perplessità sulle modalità di contabilizzazione.

Meramente difensiva è l'affermazione dell'imputato che, nel corso dell'udienza, ha affermato di essersi convinto della necessità di recuperare il maxicanone perché all'epoca dell'intercettazione in Tribunale a Rovereto non si parlava d'altro.

In realtà, dal tenore del dialogo intercettato emerge che il Mn. aveva detto più volte al Fe. che il maxicanone andava recuperato ma che aveva capito che la volontà era quella di agevolare l'acquirente Zi..

E' chiaro che tali considerazioni vanno riferite al passato e non all'epoca delle intercettazioni, quando oramai la vendita era stata attuata ed il maxicanone restituito a M. 1. s.p.a.

In conclusione, proprio da quanto ricorda l'imputato al suo interlocutore, evidentemente dopo avere ricostruito gli accadimenti e compreso che la vicenda era sotto la cognizione dell'Autorità Giudiziaria, emerge che all'epoca dell'intera operazione - e quindi della predisposizione della relazione ex art. 161 L.F. - Mn. si pose il problema della sorte del maxicanone e rappresentò le sue preoccupazioni, ma rimase sostanzialmente inascoltato.

Malgrado ciò, l'esperto avallò l'azzeramento della voce relativa al maxicanone nello stato patrimoniale e non inserì nessuna specifica indicazione in proposito nella sua relazione, consapevole, oltretutto, che l'omissione avrebbe, come voleva il Fe., favorito lo Zi..

Ciò posto, deve ritenersi accertato che, nelle sue relazioni di accompagnamento alla domanda di concordato preventivo, il Mn. attestò falsamente la veridicità dei dati aziendali nella piena consapevolezza che il milione di euro pagato dalla società a titolo di maxicanone anticipato non appariva nello stato patrimoniale.

Egli stesso si rese conto che costituiva un valore che poteva essere recuperato e che invece sarebbe finito nelle mani dell'acquirente, ma non ritenne di rappresentare il dato ai creditori

(ed al Tribunale) per metterli nella condizione di effettuare le necessarie valutazioni sulla convenienza del concordato nei termini indicati.

E' evidente che la condotta illecita non si estrinseca nella valutazione di congruità del prezzo di vendita, ma nella dichiarazione di veridicità dei dati aziendali che, invece, non indicavano la presenza della rilevante posta attiva.

Né può sostenersi che il falso sia stato innocuo o inutile affermando che la vendita fu in ogni caso vantaggiosa, sia perché il dato è indimostrato, non essendo a tal fine sufficiente evidenziare la penuria di acquirenti, sia perché ai creditori fu sottratta la possibilità di pervenire ad una decisione consapevole.

Va infatti, considerato che, nel caso in cui il piano non fosse stato approvato dai creditori, M. s.p.a. sarebbe certamente fallita.

La stessa impresa dette un valore ai beni immobili, mobili, materiali e immateriali costituenti l'azienda (escluso naturalmente il valore costituito dal maxicanone) sostanzialmente coincidente con il prezzo di cessione, il che può fare fondatamente ritenere che una vendita frazionata, attuabile nell'ipotesi di fallimento, avrebbe consentito di conseguire maggiore liquidità.

Quanto poi al contratto di leasing, il curatore avrebbe potuto deciderne la sorte nell'interesse del fallimento.

In ipotesi di risoluzione del contratto stesso, il maxicanone sarebbe ritornato nel patrimonio di M. s.p.a. in applicazione dell'art. 1562 cod. civ. e salvo il diritto all'equo compenso per l'uso a favore di T.S. s.p.a.(cfr. Cass. Sentenza n. 73 del 08/01/2010).

Deve dunque concludersi che, di fatto, la falsa attestazione di veridicità dei dati aziendali certamente privò i creditori del diritto di conoscere compiutamente e criticamente il patrimonio aziendale, *ivi compresa la rilevante posta costituita dal maxicanone anticipato*, e quindi della possibilità di negare il consenso al concordato qualora avessero ritenuto che si trattasse di un valore che non doveva semplicemente transitare, senza corrispettivo, nel patrimonio dell'acquirente ma che, al contrario, poteva essere monetizzato.

Ciò posto, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p. e ritenuta la continuazione, essendosi il falso ripetuto nelle due relazioni, appare equa la pena di mesi 1 di reclusione (P.B. mesi 1 e giorni 10 reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a mesi 1 di reclusione; aumentata per la continuazione a mesi 1 e giorni 15 di reclusione; ridotta per il rito), oltre al

pagamento delle spese processuali.

A favore dell'imputato possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche in considerazione della sua incensuratezza, della personalità, quale emerge dagli atti, e della condotta processuale.

Per le medesime ragioni può essere concesso altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena dovendosi fondatamente ritenere che il Mn. si asterrà in futuro dal commettere nuovi reati.

Alla condanna dell'imputato consegue la condanna al risarcimento delle parti civili costituite nel presente giudizio, in quanto vi è un nesso di causalità diretto tra la condotta del Mn. ed il pregiudizio subito dal concordato e dai creditori.

Infatti, come sopra evidenziato, la mancata indicazione di una parte rilevante dell'attivo ha condizionato l'intera procedura, sia sotto il profilo della congruità del prezzo di vendita dell'azienda sia sotto il profilo della corretta informazione; non vi è dubbio che solo l'esatta e completa comprensione da parte degli organi della procedura e dei creditori della reale situazione patrimoniale dell'impresa avrebbe potuto fondare scelte consapevoli, così come voluto dalla legge.

Invece, il già citato difetto di informazione ha indotto i creditori ad acquietarsi su una "valutazione" che gli stessi, a causa della rilevante e consapevole omissione, non hanno avuto modo di vagliare scientemente, posto che il consenso venne sollecitato ed ottenuto sulla base di informazioni solo parziali.

Che si tratti del danno da perdita di chances ovvero di un danno patrimoniale in senso stretto è giudizio che potrà essere formulato all'esito della procedura concorsuale; allo stato, in difetto di specifici parametri di riferimento, la commisurazione va riservata necessariamente al giudice civile, anche in relazione all'entità dell'apporto causale del Mn. rispetto alle condotte degli altri imputati.

P.Q.M.

Visti gli artt.442, 533, 535 C.P.P.

Dichiara Mn. responsabile del reato a lui ascritto e, ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche e operata la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di mesi I di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede a favore dell'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Visto l'art. 539 c.p.p., condanna l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite che rimette dinanzi al Giudice Civile per la liquidazione.

Visto l'art. 541 c.p.p. condanna l'imputato alla rifusione delle spese relative all'azione civile che si liquidano in euro 1.800,00 a favore del concordato preventivo M. s.p.a. in liquidazione, di cui € 630,00 per diritti ed il resto per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e cnpa; in euro 1.400,00, a favore della società International Papier Italia s.r.l., di cui € 630,00 per diritti ed il resto per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e cnpa; ed in € 2.300,00 complessivamente a favore di Ma. D., Lu. M., Fa. E. e Lt. Fs., di cui € 850,00 per diritti ed il resto per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e cnpa.

Visto l'art. 544 c.p.p. fissa il termine di giorni 40 per il deposito della motivazione.

Rovereto, 12 gennaio 2012

Il Cancelliere

Il G.U.F.

dott.ssa Monica Izzo

Il CASO.it